



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

CAA CIA

agriediter@cia.legalmail.it

CAA LIBERI AGRICOLTORI

caaliberiagricoltori@icoa-pec.it

CAA CANAPA

canapa@icoa-pec.it

agriuro@pec.aruba.it

CAA COLDIRETTI

caa.piemonte@pec.coldiretti.it

CAA CONFAGRICOLTURA

confagripiemonte@legalmail.it

CAA COPAGRI

francescocarru@pec.it

CAA LIBERI PROFESSIONISTI

piemonte@peccaaitalia.it

CAA UNICAA

caa@pec.unicaa.it

CAA UNSIC

caaunsic@pec.it

Oggetto: DOMANDA UNICA 2015 – PASCOLAMENTO PRATI ISTRUZIONI OPERATIVE

1) Prati permanenti e pascoli

Ai sensi del DM 6513 del 18 novembre 2014, le superfici sono considerate mantenute in uno stato idoneo al pascolo quando sono accessibili per il pascolamento e non necessitano di interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari per rimanere in tale stato.

L'attività agricola deve avere cadenza almeno annuale e la pratica agronomica utilizzata è idonea a :

- a) Prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi;
- b) Limitare la diffusione delle infestanti;
- c) Mantenere, nel caso di colture permanenti, in buone condizioni le piante con un equilibrato sviluppo vegetativo, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali;

- d) Non danneggiare il cotico erboso dei prati permanenti con il sovra sfruttamento o la sottoutilizzazione.

Ai sensi dell'art. 3 del DM 1420 del 26 febbraio 2015 il pascolo non è obbligatorio qualora l'agricoltore sia in grado di dimostrare di aver effettuato almeno uno sfalcio all'anno ovvero altra operazione colturale volta al miglioramento del pascolo.

2) *Catalogo Prati e Pascoli domanda unica 2015*

All'interno della nuova matrice prodotto intervento chiamata Catalogo Riclassificato i vari prodotti definiti "prati permanenti" ricadono in diverse tipologie identificate da un codice. Di seguito si allega una tabella che da indicazioni sui criteri di mantenimento obbligatori su tali superfici in base al Dm del 26 febbraio numero 1420.

Codice intervento	Categoria	Descrizione	Tipologia di prodotto	Vincolo	Numero prodotti
105	prato permanente, escluse le pratiche tradizionali, l'uso/consuetudine e i pascoli naturali	tutti i prati permanenti, esclusi interventi 106, 146, 149, 150 e 107	Prati	Sfalcio o pascolo.	46
106	elementi caratteristici del paesaggio adiacenti al prato permanente (art. 9, par. 2 del rer. UE n. 640/2014)	elementi caratteristici del paesaggio protetti da condizionalità, adiacenti ai prati permanenti (cfr. Allegato 1 DM modificativo e integrativo)	Alberi/muretti/siepi/fossati/muretti	nessuno	10
146	superfici naturalmente mantenute in buone condizioni EX articolo 2, comma 1, lettera b) del DM 18 novembre 2014, n. 6513, con attività minima ex art. 3, commi 2 e 3 del DM 26/02/2015, n. 1420	superfici naturalmente mantenute in buone condizioni EX articolo 2, comma 1, lettera b) del DM 18 novembre 2014, n. 6513, con attività minima ex art. 3, commi 2 e 3 del DM 26/02/2015, n. 1420: in ogni caso il pascolo non è obbligatorio qualora l'agricoltore sia in grado di dimostrare di aver effettuato almeno uno sfalcio all'anno ovvero altra operazione	PRATI PERMANENTI NATURALI CON VINCOLI AMBIENTALI con o senza tara sopra i 2000 metri di altitudine.	Pascolo oppure sfalcio. Lo sfalcio deve essere dimostrato	3

Codice intervento	Categoria	Descrizione	Tipologia di prodotto	Vincolo	Numero prodotti
		colturale volta al miglioramento del pascolo			
149	superfici con usi/consuetudini locali, con criteri di mantenimento ex art. 2, comma 5 del DM 26/02/2015, n. 1420 (Con codice pascolo, anche di terzi)	i criteri di mantenimento delle superfici sono soddisfatti quando il pascolo è comunemente applicato in tali superfici con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni (deroghe alla durata regionali), anche con animali di terzi	Pascoli magri con pascolamento terzi. Pascoli superiori a 600 metri (guardiana)	Pascolamento terzi (guardiana)	9
150	Pascoli magri di cui all'art. 2, comma 1, lettera f) del DM 18 novembre 2014, con criteri di mantenimento ex art. 2, comma 3 del DM 26/02/2015, n. 1420 (Con codice pascolo)	i criteri di mantenimento delle superfici sono soddisfatti quando il pascolo è comunemente applicato in tali superfici con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni (deroghe alla durata regionali).	Pascoli magri	Pascolamento propri capi	5
107	superfici con pratiche tradizionali di cui all'art. 7, lettera a), del reg. (UE) n. 639/2014, con criteri di mantenimento ex art. 2, comma 3 del DM 26/02/2015, n. 1420 (Con codice pascolo)	i criteri di mantenimento delle superfici sono soddisfatti quando il pascolo è comunemente applicato in tali superfici con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni (deroghe alla durata regionali)	Da esaminare		

3) *Pascolamento*

Sulle superfici sulle quali è svolta unicamente l'attività di pascolo, i criteri di mantenimento sono soddisfatti quando il pascolo è applicato con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni.

La densità minima stabilita è di 0,2 UBA ad ettaro riferita all'anno di presentazione della domanda e deve essere rispettata su tutte le superfici a pascolo, anche se ubicate nel comune di ubicazione della stalla o ad esso limitrofe.

Il calcolo del rapporto UBA ad ettaro di pascolo si effettua considerando, al numeratore, il numero medio annuo di UBA corrispondenti agli animali individuati al pascolo, nell'ambito della Banca Dati Nazionale (BDN) delle anagrafi zootecniche, complessivamente detenuti al pascolo dal richiedente e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo richiedente e, al denominatore, la superficie complessiva di prato permanente, esclusa quella su cui il produttore dichiara di esercitare pratiche agronomiche diverse dal pascolamento (sfalcio).

Dal momento che il DM numero 1420 del 26 febbraio asserisce che i capi devono essere "individuati al pascolo nell'ambito della Banca Dati Nazionale (BDN) delle anagrafi zootecniche" le uniche specie ammissibili al pascolamento sono bovini e ovicapriini le cui movimentazioni sono registrate in BDN.

Infatti, ai fini dell'assegnazione dei diritti all'aiuto, per dimostrare il rispetto del carico UBA, è necessario provvedere alla registrazione delle movimentazioni in BDN sia dei bovini, che degli ovicapriini (non è sufficiente quindi il censimento).

Nel caso in cui il comune di ubicazione dei pascoli non coincida con il comune di ubicazione dell'allevamento (reperibile dal codice ASL) e non sia ad esso limitrofo, è necessario dimostrare il pascolamento degli animali secondo le modalità previste dalla normativa vigente per gli allevamenti zootecnici, sono perciò ammissibili le superfici situate in comuni non limitrofi al comune di ubicazione dell'allevamento, solo se il pascolamento è dimostrato attraverso la presenza di documenti che attestino la movimentazione dei capi verso le località di pascolo e tali documenti devono essere opportunamente registrati presso la BDN.

Per pascolamento dei propri animali si intende gli animali di cui il beneficiario è "detentore" all'interno della BDN.

La DGR n. 23-1189 del 16/03/2015, in deroga al pascolamento dei propri animali, riconosce quale uso e consuetudine locale di pratica di pascolo la guardiania. Stabilisce che, nel caso in cui le aziende praticino la guardiania, è individuato nel 30% dei capi detenuti in alpeggio ed espressi in UBA (Unità di Bovino Adulto), il limite massimo ammissibile di animali di proprietà altrui considerabili ai fini della dimostrazione del pascolamento e del relativo calcolo delle densità minima degli animali individuati al pascolo; la deroga conseguente al riconoscimento della "guardiania" è applicabile solo alle particelle classificate a pascolo e poste al di sopra del limite altimetrico di 600 m s.l.m.

Il detentore in Alpeggio dovrà essere inserito nel modello 7 di monticazione e sulla BDN dovrà essere necessariamente segnalato in un apposito quadro in via di inserimento.

Distinti saluti

Dott. Silvio Pellegrino

Area Autorizzazione Pagamenti - Tecnico
Responsabile Regime di Pagamento Unico

Dott.sa Sarah Caposio

Area Autorizzazione Pagamenti - Tecnico
Responsabile Gestione titoli e art. 68 zootecnia Regime
di Pagamento Unico